



Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio UVAC/PIF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
PIF di Palermo



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Direzione Regionale Sicilia
Ufficio delle dogane di Palermo

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

AGENZIA DOGANE MONOPOLI
DIREZIONE REGIONALE SICILIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PALERMO

E

UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
(UVAC) CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA
POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERA
PIF PALERMO

Controllo dei mezzi di trasporto rientranti da Paesi del Nord Africa che possono aver trasportato animali vivi o mangimi

PREMESSO CHE

- La Decisione di esecuzione (UE) della commissione 2017/675 del 7 aprile 2017 e le successive Decisioni di Esecuzione (UE) 2017/887 e 2018/489 hanno stabilito misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia;
- Con Decisione 2019/242 del 7 febbraio 2019, tali misure sono state estese anche a Libia e Marocco per focolai confermati o sospetti di afta epizootica in tali Paesi;
- E' affidato all'Autorità competente del punto di entrata, ai sensi della Dec. 2017/675/CE e successive modifiche ed integrazioni, il controllo visivo dei veicoli che hanno trasportato bestiame e/o mangime provenienti da Algeria, Libia, Marocco e Tunisia, sia direttamente che dopo un transito da un altro porto, al fine di verificare che siano stati adeguatamente puliti e disinfettati;
- Il Ministero della Salute con circolari prott. nn. 0030742-11/12/2015 DGSAF e 0009819-12/04/2017 DGSAF, ha disposto le misure atte a prevenire l'introduzione del virus dell'Afta epizootica nel territorio dell'UE;
- La presenza dell'afta epizootica in questi Paesi terzi può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione;

- Il virus dell'afta epizootica può persistere per diverse settimane, a determinate condizioni, in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite;
- Tra le possibili cause d'introduzione del virus aftoso nell'Unione sono stati individuati i mezzi di trasporto che rientrano vuoti nell'UE dopo essere stati utilizzati per la movimentazione di bestiame e/o mangimi verso le sopra indicate zone a rischio;
- Pulizia e disinfezione adeguate dei veicoli impiegati in tali tipologie di trasporto costituiscono gli appropriati interventi per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze;

CONSIDERATO CHE

- I veicoli vuoti utilizzati precedentemente per il trasporto del bestiame e/o mangime possono rientrare nel territorio nazionale attraverso punti di entrata, anche non Sede di PIF; e laddove Sede di PIF, anche se non provvisti di riconoscimento per il controllo di animali vivi;
- il porto di Palermo, Sede di PIF non abilitato all'ingresso di animali vivi da Paesi Terzi, registra, tuttavia, un traffico diretto o indiretto consolidato da e per la Tunisia di merce trasportata su traghetto RO/RO (Roll-on/Roll-off), non si può escludere, la possibilità che attraverso il suddetto porto possano rientrare dalla Tunisia anche veicoli che hanno precedentemente trasportato mangimi e/o utilizzati per il trasporto di animali vivi;

CON IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA SI CONCORDANO MISURE DI PREVENZIONE CONDIVISE

- L'Ufficio delle dogane di Palermo verifica che tutti i veicoli che sono stati adibiti al trasporto di bestiame e di mangimi in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia e che rientrano attraverso il Porto di Palermo siano provvisti della dichiarazione, compilata dall'operatore o dal conducente, attestante che i veicoli e le attrezzature che potenzialmente sono venute a contatto con aree di detenzione di animali nelle zone a rischio, quali ruote o superfici (eventuale cabina del conducente, rimorchi e, se presenti, stivali e indumenti di protezione usati durante lo scarico) siano stati puliti e disinfettati adeguatamente dopo l'ultimo impiego.
- La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I della Decisione 2017/675 come modificato dalla Decisione 2017/887, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda le informazioni stabilite da detto modello.
- Una copia della dichiarazione è inviata al PIF di Palermo e una copia è conservata dall'Autorità doganale per un periodo di tre anni.
- Le operazioni di controllo della documentazione e di verifica delle condizioni dei veicoli devono essere effettuate prima dell'inizio delle operazioni di sbarco del carico di tutta la nave traghetto.
- L'Ufficio delle Dogane di Palermo a seguito dell'esito della verifica informa il PIF di Palermo:
 - Se la documentazione non è presente e/o non è idonea;
 - Se ritiene che i mezzi non siano stati adeguatamente puliti e disinfettati.
 Un Dirigente Veterinario del Posto di Ispezione Frontaliera controlla visivamente i veicoli provenienti vuoti di carico dai predetti Paesi, al fine di verificare se siano stati adeguatamente puliti e disinfettati dandone attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II della Decisione di esecuzione 2017/675. Una copia di detto certificato verrà consegnata all'Ufficio delle Dogane che la conserverà unitamente alla copia del certificato di cui all'allegato 1 per tre anni.

- Nel caso in cui dai suddetti controlli risulti che la pulizia e la disinfezione dei veicoli non siano state adeguatamente effettuate, il Dirigente Veterinario del Posto di Ispezione Frontaliera intervenuto dispone:
 1. che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato, ubicato il più vicino possibile al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui all'All.II ;
 2. nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:
 - a) rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame;
 - b) dispone una pulizia e disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui al punto 1.
- Tutte le procedure di pulizia e disinfezione di cui sopra sono a totale carico della Compagnia di navigazione.
- Il Posto di Ispezione Frontaliera si impegna a promuovere la corretta informazione delle Compagnie di navigazione circa i rischi della diffusione del virus aftoso e le misure di prevenzione da attuare, nonché delle eventuali modifiche alle disposizioni normative in materia; le Compagnie di navigazione informeranno i comandanti delle proprie unità navali utilizzate per il trasporto dei veicoli di cui sopra provenienti da Algeria, Libia, Marocco e Tunisia, delle misure previste dalla normativa citata in premessa.
- L'Ufficio delle Dogane di Palermo chiede alle Compagnie di navigazione di comunicare allo stesso e al Punto di Ispezione Frontaliera, all'atto della partenza dal Paese terzo, la presenza a bordo di veicoli che sono stati adibiti al trasporto di bestiame o di mangimi in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia, trasmettendo copia della dichiarazione di cui all'allegato I della Decisione 2017/675 come modificato dalla Decisione 2017/887. Laddove l'autista non presenti tale dichiarazione, la Compagnia deve rifiutare l'imbarco.

Le Parti si impegnano a rivedere il presente Protocollo alla luce delle eventuali criticità che dovessero verificarsi.

Palermo, 13 novembre 2019

Per il Ministero della Salute
 Il Direttore UVAC/PIF
 Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia
 Dr. Alessandro Raffaele



Per l'Agenzia Dogane Monopoli
 Il Direttore dell'Ufficio delle dogane di Palermo
 Dr.ssa Lucilla Cassarino

